ALLEGATO 3
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I
Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi o l'elenco annesso al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Identificazione dell'intermediario

a) ADDETTO INTERNO_____(Cognome e nome)
b) il soggetto sopra indentificato opera quale addetto interno per Banca Popolare del Lazio SCPA (di seguito anche "l'Intermediario"), ISCRIZIONE AL RUI Sez. D N. D000051771 DEL 5 Febbraio 2007.
c) L'Intermediario ha la sede legale in Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 – 00049 Velletri (RM)
d) Sono di seguito indicati i contatti dell'Intermediario:
   - recapito telefonico: 06.964401
   - indirizzo internet: www.bplazio.it
   - indirizzo di posta elettronica: bplazio@bplazio.it
   - posta elettronica certificata: dg.bplazio@legalmail.it
e) L'attività di promozione dei prodotti assicurativi avviene anche tramite il sito web www.bplazio.it.
f) L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) è l'Autorità competente a vigilare sull'attività di distribuzione svolta dall'Intermediario.

SEZIONE II
Informazioni sul modello di distribuzione

a) L'Intermediario propone contratti delle seguenti imprese di assicurazioni:

- ARCA ASSICURAZIONI S.P.A.
- ARCA VITA S.P.A
- NET INSURANCE S.P.A.. (ramo danni)
- NET INSURANCE LIFE S.P.A. (ramo vita)
- METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
- METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

b) L'Intermediario intrattiene rapporti di collaborazione orizzontale ai sensi dell'art. 22, comma 10 del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, con i seguenti intermediari**:**

- Istituto di Brokeraggio Assicurativo San Pietro Broker S.r.l., società controllata dal Gruppo Banca Popolare del Lazio Iscritto nella sezione B - Broker del R.U.I. con il N. B000169030.
- Compass Banca Spa Iscritto nella sezione D - del R.U.I. con il N. D000203141.

Copia Banca

SEZIONE III
Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

a) La Banca Popolare del Lazio non è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore del 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.
b) Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

SEZIONE IV
Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto si informa che l'intermediario:
a) non fornisce consulenza ai sensi dell'articolo 199-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richiesti e le esigenze del contraente medesimo;
b) non fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4 del Codice della Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti d'investimento assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
c) non distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione;
d) non è soggetto ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione;
e) propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Il contraente potrà avere conoscenza delle altre imprese assicurative per le quali la Banca svolge l'attività distributiva accedendo al sito web dell'intermediario stesso, recandosi presso la sua rete di filiali e/o richiedendo la consegna o la trasmissione della denominazione di dette imprese;
f) fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private
g) adotta presidi organizzativi e amministrativi efficaci volti ad evitare che eventuali conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei clienti/aderenti.

SEZIONE V
Informazioni sulle remunerazioni

a) L'intermediario recepisce un compenso sotto forma di una combinazione di commissione inclusa nel premio assicurativo e altro tipo di compenso, compresi benefici economici ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata.
La remunerazione percepita dalla Banca potrebbe essere rappresentata anche da altri tipi di compensi non monetari ricevuti in virtù dell'attività di intermediazione assicurativa effettuata (ad esempio: eventi di formazione).
b) Nel caso di contratti di assicurazione della Responsabilità Civile Auto e Natanti, la Banca percepisce da Arca Assicurazioni S.p.A. un compenso provvigionale pari al 9% del premio pagato dal cliente al netto delle imposte e del contributo S.S.N., che corrisponde ad un compenso provvigionale pari al 7,32% del premio lordo RC Auto, calcolato su un'aliquota base di riferimento pari al 23% per Imposte e S.S.N. Tale compenso non subisce differenziazioni in relazione alle diverse categorie di veicoli assicurati. Si rimanda al Simplo di polizza per prendere visione della percentuale provvigionale effettivamente riconosciuta all'Intermediario sulla base del premio lordo RC Auto, determinato applicando la relativa aliquota provinciale in vigore (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice).
Si evidenzia che l'importo della commissione effettivamente percepita dalla Banca in relazione all'attività di distribuzione svolta in relazione a tali contratti è indicato nel preventivo e nella scheda di polizza, che la Banca fornisce al contraente prima della sottoscrizione.
c) In caso di attività di intermediazione svolta dalla Banca relativamente a coperture assicurative connesse a mutui o altri finanziamenti, la provvigione percepita dalla Banca varia in funzione dell'importo del premio pagato dal contraente.
La quota percentuale della provvigione, ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, è indicata nella seguente tabella.

Copia Banca

Denominazione Compagnia	Tipo-Garanzia	Retrocessione sul Premio Netto (Misura percentuale)
Arca Vita S.p.A. - Assicurazioni S.p.A.	CPI	30%
Net Insurance S.p.A. – Net Insurance Life S.p.A.	CPI	40%

Si evidenzia che l'importo della commissione effettivamente percepita dalla Banca in relazione all'attività di distribuzione svolta per tali contratti è indicato nella scheda di polizza (per i contratti individuali) o nel modulo di adesione (per i contratti collettivi) che la Banca fornisce al contraente prima della sottoscrizione.

d) Si specifica che l'accordo di distribuzione in vigore tra la Banca è il Broker Istituto San Pietro Broker richiamato alla sezione II prevede una commissione pari al 2% delle provvigioni percepite dal Broker per i nuovi contratti stipulati ed i rinnovi.

SEZIONE VI
Informazioni sul pagamento dei premi

a) Nel caso di polizze assicurative individuali, i premi pagati dal contraente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

b) Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:
   1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
   2. ordini di bonifico, altri mezzi altre modalità di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*,

Per le modalità di pagamento specifiche di ciascun prodotto si rimanda al relativo Set Informativo

Copia Banca

SEZIONE VII
Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il contraente ha la facoltà di inoltrare per iscritto reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, ovvero il comportamento dell'intermediario (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori).
Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto agli indirizzi che sono riportati nel DIP aggiuntivo della polizza in sottoscrizione.

I reclami relativi al comportamento della Banca, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono anche essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario tramite raccomandata AR a:

- Ragione sociale e indirizzo: **Banca Popolare del Lazio SCPA, Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 – 00049 Velletri (RM)**
- Recapiti PEC: *ufficio.reclami@pec.bplazio.it*;
- Recapiti mail: bplazio@bplazio.it

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni dalla ricezione dello stesso, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1.
I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS possono essere inoltrati utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Società di assicurazione.
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate nel DIP aggiuntivo della polizza in sottoscrizione.
Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.
Il contraente può presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile
oppure
- avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto-Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto";
- procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet della Società www.arcassicura.it; procedura di arbitrato, se prevista dalle Condizioni di assicurazione, secondo le modalità nelle stesse riportate

Copia Banca

SEZIONE VIII
Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario comunica che, nei casi in cui il prodotto assicurativo preveda la compilazione di una dichiarazione o di un questionario medico sullo stato di salute:

- è possibile esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. Per i dettagli e le modalità di esercizio si rinvia al Set Informativo e/o sito web della Compagnia;
- le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del soggetto assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Dichiaro di aver ricevuto copia del presente Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi.

Luogo e data

Firma del contraente

Copia Banca

ALLEGATO 3
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I
Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi o l'elenco annesso al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Identificazione dell'intermediario

- ADDETTO INTERNO_____(Cognome e nome)
- il soggetto sopra indentificato opera quale addetto interno per Banca Popolare del Lazio SCPA (di seguito anche "l'Intermediario"), ISCRIZIONE AL RUI Sez. D N. D000051771 DEL 5 Febbraio 2007.
- L'Intermediario ha la sede legale in Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 – 00049 Velletri (RM)
- Sono di seguito indicati i contatti dell'Intermediario:
  - recapito telefonico: 06.964401
  - indirizzo internet: www.bplazio.it
  - indirizzo di posta elettronica: bplazio@bplazio.it
  - posta elettronica certificata: dg.bplazio@legalmail.it
- L'attività di promozione dei prodotti assicurativi avviene anche tramite il sito web www.bplazio.it.
- L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) è l'Autorità competente a vigilare sull'attività di distribuzione svolta dall'Intermediario.

SEZIONE II
Informazioni sul modello di distribuzione

L'Intermediario propone contratti delle seguenti imprese di assicurazioni:

- ARCA ASSICURAZIONI S.P.A.
- ARCA VITA S.P.A
- NET INSURANCE S.P.A.. (ramo danni)
- NET INSURANCE LIFE S.P.A. (ramo vita)
- METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
- METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

L'Intermediario intrattiene rapporti di collaborazione orizzontale ai sensi dell'art. 22, comma 10 del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, con i seguenti intermediari**:**

- Istituto di Brokeraggio Assicurativo San Pietro Broker S.r.l., società controllata dal Gruppo Banca Popolare del Lazio Iscritto nella sezione B - Broker del R.U.I. con il N. B000169030.
- Compass Banca Spa Iscritto nella sezione D - del R.U.I. con il N. D000203141.

Copia Cliente

SEZIONE III
Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

- La Banca Popolare del Lazio non è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore del 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.
- Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

SEZIONE IV
Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto si informa che l'intermediario:

- non fornisce consulenza ai sensi dell'articolo 199-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richiesti e le esigenze del contraente medesimo;
- non fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4 del Codice della Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti d'investimento assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- non distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione;
- non è soggetto ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione;
- propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Il contraente potrà avere conoscenza delle altre imprese assicurative per le quali la Banca svolge l'attività distributiva accedendo al sito web dell'intermediario stesso, recandosi presso la sua rete di filiali e/o richiedendo la consegna o la trasmissione della denominazione di dette imprese;
- fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private
- adotta presidi organizzativi e amministrativi efficaci volti ad evitare che eventuali conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei clienti/aderenti.

SEZIONE V
Informazioni sulle remunerazioni

- L'intermediario recepisce un compenso sotto forma di una combinazione di commissione inclusa nel premio assicurativo e altro tipo di compenso, compresi benefici economici ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata. La remunerazione percepita dalla Banca potrebbe essere rappresentata anche da altri tipi di compensi non monetari ricevuti in virtù dell'attività di intermediazione assicurativa effettuata (ad esempio: eventi di formazione).
- Nel caso di contratti di assicurazione della Responsabilità Civile Auto e Natanti, la Banca percepisce da Arca Assicurazioni S.p.A. un compenso provvigionale pari al 9% del premio pagato dal cliente al netto delle imposte e del contributo S.S.N., che corrisponde ad un compenso provvigionale pari al 7,32% del premio lordo RC Auto, calcolato su un'aliquota base di riferimento pari al 23% per Imposte e S.S.N. Tale compenso non subisce differenziazioni in relazione alle diverse categorie di veicoli assicurati. Si rimanda al Simplo di polizza per prendere visione della percentuale provvigionale effettivamente riconosciuta all'Intermediario sulla base del premio lordo RC Auto, determinato applicando la relativa aliquota provinciale in vigore (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice). Si evidenzia che l'importo della commissione effettivamente percepita dalla Banca in relazione all'attività di distribuzione svolta in relazione a tali contratti è indicato nel preventivo e nella scheda di polizza, che la Banca fornisce al contraente prima della sottoscrizione.
- In caso di attività di intermediazione svolta dalla Banca relativamente a coperture assicurative connesse a mutui o altri finanziamenti, la provvigione percepita dalla Banca varia in funzione dell'importo del premio pagato dal contraente. La quota percentuale della provvigione, ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, è indicata nella seguente tabella.

Copia Cliente

Denominazione Compagnia	Tipo-Garanzia	Retrocessione sul Premio Netto (Misura percentuale)
Arca Vita S.p.A. - Assicurazioni S.p.A.	CPI	30%
Net Insurance S.p.A. – Net Insurance Life S.p.A.	CPI	40%

Si evidenzia che l'importo della commissione effettivamente percepita dalla Banca in relazione all'attività di distribuzione svolta per tali contratti è indicato nella scheda di polizza (per i contratti individuali) o nel modulo di adesione (per i contratti collettivi) che la Banca fornisce al contraente prima della sottoscrizione.

- Si specifica che l'accordo di distribuzione in vigore tra la Banca è il Broker Istituto San Pietro Broker richiamato alla sezione II prevede una commissione pari al 2% delle provvigioni percepite dal Broker per i nuovi contratti stipulati ed i rinnovi.

SEZIONE VI
Informazioni sul pagamento dei premi

- Nel caso di polizze assicurative individuali, i premi pagati dal contraente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

- Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:
  assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  ordini di bonifico, altri mezzi altre modalità di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*,

Per le modalità di pagamento specifiche di ciascun prodotto si rimanda al relativo Set Informativo

SEZIONE VII
Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il contraente ha la facoltà di inoltrare per iscritto reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, ovvero il comportamento dell'intermediario (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori).
Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto agli indirizzi che sono riportati nel DIP aggiuntivo della polizza in sottoscrizione.

I reclami relativi al comportamento della Banca, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono anche essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario tramite raccomandata AR a:

- Ragione sociale e indirizzo: **Banca Popolare del Lazio SCPA, Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 – 00049 Velletri (RM)**
- Recapiti PEC: *ufficio.reclami@pec.bplazio.it*;
- Recapiti mail: bplazio@bplazio.it

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni dalla ricezione dello stesso, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1.
I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, possono essere inoltrati anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Società di assicurazione.
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate nel DIP aggiuntivo della polizza in sottoscrizione.
Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.
Il contraente può presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile
oppure
- avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto-Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto";
- procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet della Società www.arcassicura.it; procedura di arbitrato, se prevista dalle Condizioni di assicurazione, secondo le modalità nelle stesse riportate

SEZIONE VIII
Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario comunica che, nei casi in cui il prodotto assicurativo preveda la compilazione di una dichiarazione o di un questionario medico sullo stato di salute:

- è possibile esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. Per i dettagli e le modalità di esercizio si rinvia al Set Informativo e/o sito web della Compagnia;
- le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del soggetto assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.